

CITTA' DI LENDINARA

Provincia di Rovigo



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.5.2004,
esecutiva dal 14.5.2004

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25.09.2007

esecutivo dal 16.10.2007

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Del Regolamento		CAPO VII Convocazione del consiglio - Ordine del giorno
1	Oggetto del regolamento.	33	Convocazione del consiglio comunale.
2	Interpretazione del regolamento.	34	Luogo delle adunanze consiliari.
3	Pubblicità del regolamento.	35	Convocazione del Consiglio Comunale.
4	Entrata in vigore.	36	Distinzione delle sedute - Definizioni.
	CAPO II	37	Avviso di convocazione - Modalità e termini.
	Costituzione del consiglio – Operazioni successive alla proclamazione degli eletti	38	Ordine del giorno.
5	Entrata in carica dei consiglieri.		Deposito degli atti per la consultazione.
6	Convocazione e presidenza della prima adunanza dopo le elezioni.		CAPO VIII Delle sedute del consiglio
7	Convalida degli eletti ed elezione del Presidente del Consiglio Comunale.	39	Persone ammesse nella sala delle adunanze.
8	Presentazione delle linee programmatiche politico/amministrative.	40	Disciplina delle adunanze.
	CAPO III	41	Segreteria dell'adunanza.
	Il Presidente, il Vicario, Ufficio di Presidenza, Gruppi consiliari, Conferenza dei capigruppo, Commissioni consiliari, Rappresentanti del comune	42	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
9	Presidenza del Consiglio Comunale.	43	Dei posti e degli interventi.
10	Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale.	44	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
11	Funzioni rappresentative del consiglio comunale.	45	Inizio dei lavori.
12	Ufficio di Presidenza.	46	Comportamento dei consiglieri e sanzioni disciplinari.
13	Maggioranza e minoranza.	47	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
14	Costituzione dei gruppi consiliari.	48	Fatto personale.
15	Conferenze dei capigruppo.	49	Pregiudiziali e sospensive.
16	Commissioni consiliari permanenti.	50	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
17	Costituzione di commissioni speciali.	51	Adunanze consiliari aperte.
18	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	52	Chiusura della discussione.
	CAPO IV	52 bis	Domande a risposta immediata – modalità e tempi.
	Diritto di informazione	53	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
19	Diritto di informazione dei consiglieri comunali.		CAPO IX Delle votazioni
20	Rilascio di copie delle deliberazioni.	54	Sistemi di votazione.
	CAPO V	55	Ordine della discussione e della votazione.
	Diritto d'iniziativa – Presentazione di proposte di deliberazione, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni	56	Annullamento e rinnovazione della votazione.
21	Diritto di iniziativa.	57	Interventi nel corso della votazione.
22	Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.	58	Mozioni d'ordine.
23	Primo firmatario e sua sostituzione.	59	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
24	Interrogazioni.	60	Dichiarazioni di voto.
25	Interpellanza.	61	Computo della maggioranza.
26	Svolgimento delle interpellanze in aula.		CAPO X Dei verbali delle sedute
27	Trasformazione dell'interpellanza in mozione.	62	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
28	Mozione.	63	Approvazione del verbale della precedente seduta.
29	Svolgimento della discussione sulle mozioni.	64	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
30	Dichiarazione e procedura d'urgenza delle mozioni e interpellanze.	65	Registrazioni audiovisive
31	Ritiro delle interpellanze e mozioni.		CAPO XI Disposizioni finali
	CAPO VI	66	Partecipazione dei responsabili dei servizi.
	Autonomia funzionale del consiglio comunale	67	Partecipazione dei revisori dei conti.
32	Assegnazione delle risorse finanziarie.		

CAPO I

DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla vigente legislazione, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Una copia del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari (d'ora in poi chiamato semplicemente Regolamento) e dello Statuto, deve essere inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali neoeletti, in occasione della notifica della elezione. Il Presidente del Consiglio Comunale invierà copia dello Statuto e del Regolamento ai consiglieri comunali surrogati.
4. Copia del Regolamento vigente, del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari e dello Statuto deve essere in possesso di tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi nonché dei segretari delle commissioni consiliari.

Art. 2 – Interpretazione del regolamento.

1. Su tutte le questioni che si presentino **nel corso delle sedute consiliari** e che non siano disciplinate dalle norme del presente regolamento decide il Presidente.
2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, quest'ultimo sospende temporaneamente la seduta e riunisce il Sindaco, i Capigruppo presenti in aula, il consigliere che ha presentato la contestazione ed il Segretario Generale per esaminare le eccezioni sollevate. Se la soluzione non dovesse risultare immediatamente percorribile, il Presidente, dopo la sospensione di cui sopra, riprende i lavori del Consiglio e sentiti gli interventi dei Capigruppo e del Sindaco, decide in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche in caso di eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza relative all'interpretazione del presente regolamento per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, **al di fuori delle adunanze**, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
5. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
6. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
7. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
8. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e di legge.

Art. 3 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Una copia del regolamento dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno seguente alla data di esecutività, determinata secondo la legge vigente, della deliberazione che lo ha approvato.

CAPO II
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 5 – Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 6 - Convocazione e Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni

1. La prima adunanza dopo le elezioni viene convocata dal Sindaco e presieduta dallo stesso fino all'elezione del Presidente del consiglio comunale.

Art. 7 - Convalida degli eletti ed elezione del Presidente del consiglio comunale

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti, compreso il Sindaco, a norma di legge, e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di essi quando sussistano alcune delle cause ivi indicate provvedendo alla sostituzione.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non specificato esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. La mancata convalida del Sindaco comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e l'obbligo di procedure e nuove consultazioni elettorali.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.

5. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che abbia ad oggetto la loro convalida, sia che vengano contestate le operazioni elettorali.

6. Nella prima seduta di cui al comma 1, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'Organo competente ai sensi di legge, e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare alle ulteriori incombenze consiliari.

7. Conclusasi la convalida nei confronti dei consiglieri nel numero assegnato al Comune, il consiglio non potrà provvedere alla surrogazione di eventuali consiglieri dimissionari se prima non saranno portate a termine le operazioni relative alla presentazione del documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, secondo quanto disposto dal successivo art.8

8. Nella prima seduta immediatamente dopo le elezioni, a norma e nelle modalità previste dell'art. 25 dello Statuto, si provvede all'elezione del Presidente del consiglio comunale.

Art. 8 – Presentazione delle linee programmatiche politico/amministrative

1. Il Sindaco, eletto a suffragio universale e diretto, è tenuto a presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche politico/amministrative, entro 30 (trenta) giorni dalla data del suo insediamento.

2. La presentazione di cui al comma precedente è depositata per iscritto dal Sindaco presso l'Ufficio del Segretario Comunale, almeno cinque (5) giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nel quale la presentazione stessa è iscritta all'ordine del giorno.

3. Ciascun Consigliere Comunale può prendere visione ed estrarre copia del Documento.

4. Conclusa la fase della presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, da parte del Sindaco, questi, nella veste di Presidente dell'Assemblea Consiliare, dichiara aperto il dibattito, al quale sono ammessi a parlare i consiglieri in ragione di uno per ciascuna lista elettorale, secondo l'ordine delle richieste. La durata di ciascun intervento non può superare i venti (20) minuti. Ogni consigliere potrà intervenire solo una volta.
5. Nel caso in cui, a seguito della discussione aperta ai sensi del comma precedente, il Consiglio Comunale manifesti profonde divergenze, il Sindaco potrà chiedere di sospendere la discussione. Nella seduta successiva da tenersi entro dieci (10) giorni, il Sindaco presenterà un nuovo Documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Alla presentazione delle linee programmatiche, esaurita la discussione, non seguirà alcuna votazione per l'approvazione delle stesse.

CAPO III

IL PRESIDENTE, IL VICARIO, UFFICIO DI PRESIDENZA, GRUPPI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONI CONSILIARI, RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 9 - Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri, non facenti parte della Giunta Municipale, nella prima seduta del consiglio.
2. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato, scorrendo l'elenco di cui all'art. 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 , fino al primo consigliere comunale non facente parte della Giunta Municipale.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto. E' proclamato Presidente del Consiglio Comunale il consigliere che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, computando nel conteggio anche il Sindaco.
4. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive due sedute da tenersi entro trenta giorni e l'elezione è approvata se il consigliere abbia ottenuto per una volta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se decorso tale termine nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. Fino all'elezione del Presidente nessun altro atto sarà adottato dal consiglio tranne gli adempimenti previsti dalla legge che comportino la decadenza del consiglio stesso.
5. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso, ovvero in caso di assenza o di sospensione dall'esercizio della funzione, il Presidente del Consiglio Comunale è sostituito dal consigliere anziano, individuato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il Consigliere anziano di cui sopra eserciterà le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Tale elezione dovrà avvenire entro il primo Consiglio Comunale immediatamente successivo.
6. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletto; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione della legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi dello stesso.
7. La mozione può essere presentata da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata per appello nominale entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. La seduta consiliare durante la quale si discute la richiesta di revoca è presieduta dal consigliere anziano.
8. Nella stessa seduta il Consiglio procede all'elezione del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno.

Art. 10 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale ha le seguenti attribuzioni previste dallo Statuto:
 - a. rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b. convoca, redige l'ordine del giorno e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - f. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
5. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art. 11 - Funzioni rappresentative del consiglio comunale

1. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del consiglio comunale nei rapporti con gli organi del comune, di altri comuni, di enti pubblici o istituzioni, ed in occasione di manifestazioni o celebrazioni.
2. Il Presidente partecipa alle cerimonie organizzate dal comune in rappresentanza di tutto il consiglio comunale.
3. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
4. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 12 – Ufficio di Presidenza.

1. Può essere istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio con dotazione propria di mezzi e personale che fungerà anche da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da parte dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti il funzionamento del consiglio. In caso diverso per Ufficio di Presidenza del Consiglio si individuerà la Segreteria del Comune.
2. La Giunta dovrà individuare e assegnare una stanza attrezzata al Presidente del Consiglio nella sede municipale centrale

Art. 13 – Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

Art. 14 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo del nuovo gruppo di appartenenza.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Per considerare sussistente il gruppo consiliare, lo stesso per tutta la durata della legislatura dovrà mantenere iscritti almeno due consiglieri comunali.
3. Nel caso in cui una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Tale prerogativa si riconosce anche al consigliere che, a seguito della formazione di diversi gruppi consiliari, si ritrovi ad essere l'unico consigliere a rappresentare la lista che si era presentata alle elezioni.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al consiglio comunale, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio stesso.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza i candidati sindaco non eletti.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale e per conoscenza al Sindaco.
10. Il consigliere comunale, che non fa parte di alcun gruppo consiliare, ha diritto a prendere la parola, durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, quando questa sia riservata al capogruppo consiliare o ad un rappresentante del gruppo consiliare.

Art. 15 - Conferenze dei capigruppo.

1. Il Presidente del consiglio comunale ed i capigruppo consiliari sono costituiti in conferenza permanente.
2. Le riunioni della conferenza dei capigruppo non sono pubbliche. Per la validità delle sedute della Conferenza è richiesta la rappresentanza di 11 voti, pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati.
3. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente del consiglio comunale e lo coadiuva nell'organizzazione dei lavori del consiglio comunale. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. La conferenza dei capigruppo può essere convocata anche su richiesta del Sindaco o di un singolo Capogruppo. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, Il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale od il suo sostituto, ed i funzionari comunali espressamente richiesti dal Presidente.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in loro vece, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza con diritto di voto.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale. Alla redazione del verbale provvede un dipendente comunale all'uopo designato dal Responsabile del Servizio Segreteria (o dal Responsabile dell'Ufficio di Presidenza, ove costituito). La copia del verbale potrà essere richiesta da ogni consigliere o assessore comunale. Qualora per qualunque impedimento non fosse assicurata la presenza di un dipendente comunale per assolvere alle funzioni di verbalizzante, vi potrà provvedere –se assente il Segretario Generale- uno dei Capigruppo presenti alla riunione. Della cosa sarà fatta menzione sul verbale della seduta.

7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capogruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

8. Il voto espresso da ogni capogruppo ha un valore pari alla consistenza numerica del gruppo che rappresenta. Il Presidente del Consiglio Comunale esprime un voto a sé stante che viene scomputato dalla consistenza numerica del gruppo consiliare cui appartiene.

Art. 16 - Commissioni consiliari permanenti.

1. Il Consiglio Comunale all'inizio del suo mandato istituisce, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, subito dopo la costituzione dei gruppi consiliari, nel proprio seno, le Commissioni Consultive permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza.

2. Un regolamento a parte disciplinerà l'istituzione ed i lavori delle Commissioni Consiliari.

Art. 17 - Costituzione di commissioni speciali e di indagine.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Nel regolamento di cui all'articolo precedente si disciplineranno l'istituzione ed i lavori delle Commissioni Consiliari speciali e di indagine.

Art. 18 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO IV DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 19 - Diritti di informazione dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:

a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;

b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;

c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.

2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.

3. Il diritto dei consiglieri comunali di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di una connessione oggettiva fra la richiesta ed i compiti inerenti strettamente alla carica di consigliere comunale.

4. Non è consentita al consigliere comunale la divulgazione delle notizie acquisite nell'esercizio del diritto di cui al presente Capo, se non per la tutela di uno specifico interesse pubblico.

5. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti devono fare richiesta direttamente al responsabile del servizio. La richiesta deve essere motivata a pena di inammissibilità. Qualora il Responsabile del servizio ritenga

sussistere motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del consigliere comunale, vi provvede con atto scritto in cui vengono riportate le ragioni del rigetto.

6. Per agevolare il compito istituzionale dei consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni e delle determinazioni dovrà essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio, o parimenti altro ufficio all'uopo designato, a disposizione dei consiglieri.

7. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 20 – Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.

2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, EMENDAMENTI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 21 – Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare **proposte di deliberazione** concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. I consiglieri promotori della proposta hanno diritto di farsi assistere nella redazione della proposta dai responsabili degli uffici comunali competenti, previa richiesta scritta al Segretario Generale del Comune.

4. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale per la necessaria istruttoria e ne informa la Giunta Municipale. Il Segretario Generale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa e dei pareri richiesti dalla legge viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile da parte del Presidente indicando, assieme all'oggetto, il Consigliere proponente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, o non legittima, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Tale comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo Consiliari.

5. I Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dandone di norma comunicazione scritta, anche via email da confermare per iscritto prima della trattazione del punto in Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale entro le ore 11.00 della giornata precedente la riunione. Il Segretario ne cura in via d'urgenza l'istruttoria.

6. Costituiscono emendamenti, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

7. Possono essere proposti emendamenti in forma scritta anche nel corso della discussione in Consiglio Comunale. In tal caso il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio, svolge le proprie funzioni ai sensi dell'art.97 del TUEL n.267/2000 e successive modifiche. Se il Consiglio Comunale ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, lo stesso può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto all'ordine del giorno o alla successiva riunione.

8. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.

9. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

10. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

11. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:

a) chiedere la trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno;

b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;

c) presentare emendamenti e mozioni.

Art. 22 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi vengono trattati contemporaneamente.

3. Il numero di interrogazioni, interpellanze e mozioni da trattare in ogni seduta consigliere è stabilito dal Presidente del Consiglio sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo. Di norma le stesse saranno inserite in ordine cronologico.

Art. 23 - Primo firmatario e sua sostituzione.

1. Ogni consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 24 – Interrogazione.

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o agli Assessori, di conoscere:

a) se qualche fatto sia vero;

b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;

c) se si intenda informare il consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.

2. All'interrogazione viene data, entro trenta (30) giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

3. Ove il termine suddetto non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata in aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione consiliare, che si dovrà riunire entro 20 giorni dalla richiesta di discussione.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ovvero quando l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore competente non possono superare i dieci (10) minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato per la replica un tempo di non oltre cinque (5) minuti.

5. In una medesima seduta non possono essere trattate più di tre (3) interrogazioni alle quali, comunque, non possono essere dedicati complessivamente più di trenta (30) minuti.

Art. 25 – Interpellanza.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione.
3. L'interpellante può chiedere che l'interpellanza venga discussa, anziché in aula, nella competente Commissione consiliare.
4. Qualora l'interpellanza non venga discussa entro la data del primo Consiglio Comunale utile, alla stessa dovrà essere fornita risposta scritta entro i quindici giorni successivi.

Art. 26 - Svolgimento delle interpellanze in aula.

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante può illustrarla, avendo a disposizione non più di dieci (10) minuti.
2. La risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato non può superare i dieci (10) minuti e potrà dare luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta, mantenendosi nel tempo di cinque (5) minuti.
3. L'interpellanza presentata da più consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari; per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Art. 27 - Trasformazione dell'interpellanza in mozione.

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Art. 28 – Mozione.

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni del sindaco, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia prevista dallo statuto nei confronti del Sindaco.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, e per conoscenza al Sindaco.
- 3 bis. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio eventuali mozioni su questioni attuali e urgenti possono essere sottoposte all'esame del Consiglio per la trattazione previo accordo unanime dei capigruppo consiliari.
4. Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dalla legge, ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.
5. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la seconda seduta consiliare successiva alla presentazione, oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima.”

Art. 29 - Svolgimento della discussione sulle mozioni.

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui ai Capi VII e IX del presente Regolamento per quanto compatibili.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate dal precedente comma.
3. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli a cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso di illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma l'intervento dell'interpellante è disciplinato dall'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 30 - Dichiarazione e procedura d'urgenza delle mozioni e interpellanze.

1. I consiglieri possono chiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste decide il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco congiuntamente alla conferenza dei capigruppo.

Art. 31 - Ritiro delle interpellanze e mozioni.

1. Se nessuno dei firmatari si trovi presente quando sono poste in discussione le interrogazioni, l'interpellanza o la mozione, queste si hanno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

**CAPO VI
AUTONOMIA FUNZIONALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 32 – Assegnazione delle risorse finanziarie.

1. Il bilancio comunale dovrà prevedere le somme per il funzionamento del Consiglio Comunale e degli Organi connessi.

**CAPO VII
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO**

Art. 33 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Piazza Risorgimento n. 1
2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale, quella dell'Unione europea e quella della Regione Veneto, nei modi prescritti dal Regolamento comunale per l'esposizione delle bandiere.

Art. 34 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge e dallo statuto per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 35 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: la presentazione delle linee programmatiche del mandato, l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. L'ordine del giorno delle sedute urgenti potrà comprendere eventuali argomenti già inseriti in precedenti ordini del giorno e non esauriti.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno 11 (undici) consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno sette consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 36 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. La convocazione deve essere effettuata così come previsto dall'art. 20 dello Statuto comunale, ossia:

a) Il Presidente del Consiglio Comunale convoca i consiglieri con avviso scritto contenente le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo Comunale.

b) L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nei termini previsti dal presente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

c) Le convocazioni per le sessioni ordinarie devono essere effettuate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; per quelle straordinarie almeno tre giorni prima. I termini devono essere liberi non computando il giorno di notifica dell'avviso ed il giorno della riunione consiliare e la documentazione relativa agli oggetti dell'ordine del giorno deve essere depositata nella segreteria del Comune entro lo stesso termine. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.

d) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

e) La prima seduta del Consiglio immediatamente successiva alle elezioni è convocata e presieduta, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, dal Sindaco nel termine perentorio di

10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 gg. dalla convocazione. Il Sindaco, inoltre, presiede anche le sedute successive, fino all'elezione del Presidente.

f) L'inosservanza di detto obbligo comporta l'intervento sostitutivo del Prefetto.

2. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

3. Contestualmente alla notifica della convocazione di cui all'art. 20 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo consiliari e ai Consiglieri tutti verrà inviata copia di tutte le proposte di deliberazioni comprensive degli allegati.

4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

— all'organo di revisione;

— ai responsabili dei servizi;

— agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune;

— ai Presidenti delle Consulte delle Frazioni.

5. Nei giorni di seduta del Consiglio dovranno essere rispettati i dettami dell'art. 33 comma 4 del presente regolamento circa l'esposizione delle bandiere e nella sala del consiglio dovrà essere esposto anche il gonfalone comunale, durante la seduta.

6. Il Presidente del Consiglio, per le sedute nelle quali sono trattati argomenti di particolare importanza per la Comunità, dispone la pubblicazione di manifesti da affiggersi nelle località più frequentate al fine di comunicare alla cittadinanza il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio Comunale gli argomenti, tra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 37 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è redatto dal presidente del consiglio, sentito il sindaco, in modo che i consiglieri possano conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. La sequenza degli oggetti è iscritta all'ordine del giorno dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, ed è data facoltà alla conferenza dei capigruppo, da tenersi prima della seduta del Consiglio comunale, di stabilire modifiche alla sequenza stessa per ragioni di particolare rilevanza.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini previsti per le convocazioni d'urgenza.

Art. 38 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare, durante le ore d'ufficio, gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO VIII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 39 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa e ai Presidenti delle Consulte delle Frazioni, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

[4.] ABROGATO

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 40 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, ai Messi Comunali e/o alle Forze dell'Ordine, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal consigliere anziano.

7. Il presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza fatta salva l'adozione delle sanzioni disciplinari di cui al seguente articolo 46.

Art. 41 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Per tale ultimo compito può avvalersi della collaborazione dell'ufficio di segreteria.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.

4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 42 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni devono essere immediatamente distrutte a cura del Segretario Comunale.

Art. 43 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 44 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale. Il Segretario ed il personale che lo coadiuva prendono nota dei consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula. Raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 45 - Inizio dei lavori.

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Segretario comunale la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo precedente, ordina al Segretario stesso di procedere all'appello nominale dei consiglieri; accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.
4. **Intervento dei consiglieri:** la discussione di ciascun argomento è aperta dal presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.
La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco, dall'Assessore delegato, dal Presidente del Consiglio o da un consigliere comunale relatore delegato a tale compito dal Presidente del Consiglio stesso.

Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.

La relazione con l'illustrazione delle proposte deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può superare i dieci (10) minuti.

Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà nell'ordine la parola ai consiglieri che ne fanno richiesta.

I consiglieri intervengono dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o singole parti di una proposta. La durata dell'intervento non può essere superiore ai dieci minuti. Nessun limite di tempo sarà posto alle relazioni illustrative della Giunta e all'intervento di ciascun consigliere in sede di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione.

Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa, al massimo per (20) venti minuti, agli interventi associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto e motivazione. Tale limite di tempo è fissato per la Giunta in sessanta minuti in caso di esame ed approvazione del bilancio di previsione.

E' consentito un ulteriore intervento non superiore ai cinque minuti per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o per esplicitare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 60 del presente regolamento. Tale limite di tempo è fissato in quindici minuti in caso di esame e approvazione del bilancio di previsione.

Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre gli altri hanno la parola, tranne il Presidente per richiamo al Regolamento.

Art. 46 - Comportamento dei consiglieri e sanzioni disciplinari.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio Comunale.

3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole oltraggiose, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama formalmente. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio Comunale alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio Comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre al Consiglio Comunale la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo del punto in discussione riammettendo il consigliere in aula per partecipare esclusivamente alla votazione. La proposta del Presidente viene messa ai voti senza discussione. Se la proposta è accolta dal Consiglio ed il Consigliere sanzionato non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.

5. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre l'espulsione dall'aula e quindi da tutti i lavori (votazione compresa) di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 47 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato assente giustificato per un periodo non superiore a tre mesi per anno solare, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima riunione.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le giustificazioni delle assenze potranno essere

presentate dal capogruppo o dal Presidente del Consiglio con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.

7. Su tale è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 48 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

6. L'intervento per fatto personale non può superare i 10 (dieci) minuti.

Art. 49 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 50 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 51 - Adunanze consiliari aperte.

1. Per rilevanti motivi d'interesse pubblico il Presidente, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini.

2. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi per gli interventi dei componenti il Consiglio e dei gruppi, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi, senza diritto di voto, dei rappresentanti invitati.

3. La adunanza aperta del Consiglio Comunale si considera sessione straordinaria tematica. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta.

4. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

Durante tali sedute possono essere adottate deliberazioni di indirizzo o di natura politica. In ogni altro caso dovranno essere rispettati i dettami dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 52 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.

3. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

4. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 52-bis - Domande a risposta immediata – modalità e tempi.

1. Prima della trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno del consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria, il Presidente mette a disposizione di ogni consigliere presente che ne abbia fatto richiesta entro le ore 11.00 del giorno precedente per iscritto o via e-mail, due minuti di tempo per porre quesiti al Sindaco e agli Assessori Comunali presenti alla seduta.

2. I quesiti devono essere esposti verbalmente in forma sintetica e devono essere strettamente attinenti alle funzioni di indirizzo e di controllo di cui sono titolari i Consiglieri Comunali.

3. I Consiglieri vengono invitati ad intervenire per ordine di arrivo della richiesta.

4. Esaurito l'intervento del singolo Consigliere, il Sindaco o l'Assessore interpellato risponde avendo a disposizione due minuti di tempo.

5. Il Consigliere che ha posto la domanda può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione, per il tempo massimo di un minuto.

Art. 53 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione delle domande a risposta immediata e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni, le eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente in accordo con il Sindaco.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO IX DELLE VOTAZIONI

Art. 54 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dei commi precedenti - ne proclama il risultato con questa formula: «Consiglieri presenti: n astenuti: n. ; votanti: n. » - «il consiglio approva» o «il consiglio respinge» o altra simile.
8. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 18.

Art. 55 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 56 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 57 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 58 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 59 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 60 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 61 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di

astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO X DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 62 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 63 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il verbale è depositato nell'ufficio di segreteria a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta almeno cinque giorni liberi prima, affinché questi possano prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

2. Il presidente dà per letto il processo verbale della seduta precedente; sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

3. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

4. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

5. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

6. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 1, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 64 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso segretario comunale coadiuvato dal personale dell'ufficio segreteria trasmetterà, entro tre giorni dall'avvenuta esecutività, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

Art. 65 - Registrazioni audiovisive.

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo, previa informazione dei capigruppo consiliari o direttamente ai consiglieri se la richiesta proviene a consiglio in corso.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
4. Se la ripresa viene invece effettuata per la divulgazione al pubblico dei lavori consiliari, le riprese stesse dovranno essere eseguite in modo che sia inquadrata in primo piano la persona che ha la parola e che nella visione appaiano le didascalie con nome e cognome, funzione e gruppo di appartenenza di chi parla. Tutto quanto precede è utile per una corretta informazione e comprensibilità delle sedute.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Partecipazione dei responsabili dei servizi.

1. Quando per la discussione o deliberazione di un determinato affare è ritenuta necessaria la loro presenza, gli impiegati responsabili dei servizi possono essere convocati a partecipare alla seduta.
2. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e/o il Segretario convocano i responsabili dei servizi per partecipare alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio cui i responsabili sono preposti.
3. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo partecipa il responsabile del servizio finanziario con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.
4. I responsabili dei servizi prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.
5. Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 67 - Partecipazione dei revisori dei conti.

1. I membri del collegio dei revisori dei conti, se invitati dal Presidente del Consiglio, sono tenuti a presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto a loro riservato.
2. I membri del collegio dei revisori dei conti sono tenuti a partecipare alle riunioni del consiglio nei casi e nei modi previsti dal regolamento comunale di contabilità.
3. I revisori dei conti possono chiedere di partecipare alle riunioni del consiglio quando lo ritengano necessario ed utile per l'espletamento del loro mandato.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **25 settembre 2007** con atto n. **69**;
- è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05.10.2007 al 20.10.2007 ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- è entrato in vigore il **16.10.2007**.

Data

Il Segretario Comunale

Timbro